



Università degli Studi di Ferrara

**Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di
reperimento e gestione posti letto da destinarsi agli studenti post
laurea dell'Università degli Studi di Ferrara - CIG 71271137B3**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Allegato 1)

F.TO Il direttore dello IUSS
prof. Massimo Coltorti

Visto
F.TO Il dirigente dell'Area Economico Finanziaria
dr. Alberto Domenicali

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. I/1 - PREMESSA	3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. I/3 - OGGETTO	3
ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. I/6 - OPZIONI.....	4
ART. I/7 - FINANZIAMENTO	4
ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA	5
PARTE II - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZIO...5	
ART. II/1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. II/2 - CONDIZIONI GENERALI, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTI.....	6
ART. II/3 - ARREDI.....	6
ART. II/4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	6
ART. II/5 - CONSEGNA DEI LOCALI AGLI STUDENTI	7
ART. II/6 - DEPOSITO CAUZIONALE	7
ART. II/7 - ISPEZIONI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' E SOSTITUZIONE DEI LOCALI.....	7
ART. II/8 - ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	7
ART. II/9 - POLIZZE ASSICURATIVE	7
ART. II/10 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO	7
ART. II/11 - REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	8
PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	8
ART. III/1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. III/2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. III/3 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. III/4 - PENALI	11
ART. III/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	11
ART. III/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. III/7 - RECESSO.....	13
ART. III/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI.....	13
ART. III/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	14
ART.III/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI	14
ART. III/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	15
ART. III/13 - SPESE.....	15
ART. III/14 - CONTROVERSIE.....	15
ART. III/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
ART. III/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.....	15

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di reperimento e gestione posti letto da destinarsi a studenti post laurea dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme europee e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. - Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di reperimento e gestione di posti letto, uso cucina, **vuoto per pieno**, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente capitolato e precisamente:

A) n. 20 posti letto, in stanza singola con bagno privato e uso di cucina comune, per studenti post laurea inseriti nel programma IUSS Ferrara 1391. Per ogni posto letto si richiedono i sotto elencati servizi:

- pulizia settimanale dei locali;
- cambio della biancheria da letto e da bagno con frequenza settimanale;

B) in alternativa a quanto previsto al precedente punto A): n. 20 posti letto in appartamenti dotati di camere singole, bagno e cucina, per alloggiare non più di quattro studenti in ciascun appartamento. Per ogni posto letto si richiedono i sottoelencati servizi:

- pulizia settimanale dei locali;
- cambio della biancheria da letto e da bagno con frequenza settimanale.

Gli oneri per le utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento, tari), per le spese condominiali e per la pulizia e cambio biancheria devono essere indicati nell'offerta economica separatamente rispetto al prezzo offerto dall'Appaltatore per singolo posto letto.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di mettere a disposizione un posto letto per uno studente portatore di handicap.

L'Appaltatore si impegna a effettuare il servizio sopra indicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato.

I locali dovranno essere esenti da vizi, difetti o semplici elementi di disagio quali fonti di rumori molesti; dovranno altresì essere ben illuminati, tali da consentire l'utilizzo della luce naturale durante la maggior parte del giorno.

I posti letto dovranno essere situati nella città di Ferrara.

Gli stessi dovranno essere facilmente raggiungibili con i comuni mezzi pubblici di trasporto.

ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata triennale. La fase eventuale derivante dall'esercizio di opzione di rinnovo avrà durata triennale, esercitabile anche disgiuntamente anno per anno. L'Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato posto a base di gara, relativo alla durata triennale del contratto, è pari a € **302.400,00** al netto di IVA.

Considerato che il servizio oggetto dell'appalto non si svolge all'interno degli ambienti dell'Università, gli oneri della sicurezza interferenziali sono da ritenersi pari a zero ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008.

ART. I/6 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- affidamento all'Appaltatore del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i;
- ordinare modifiche e varianti nei limiti e alle condizioni di cui art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- opzione di rinnovo. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il rinnovo del contratto avrà durata triennale eventualmente esercitabile anche disgiuntamente anno per anno;
- facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

ART. I/7 - FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato in parte con fondi di bilancio dell'Università e in parte con oneri a carico degli studenti.

ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.32 co.8 del D. Lgs.50/16, il direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

PARTE II - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. II/1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il contratto di affitto sarà stipulato tra il proprietario e lo studente per l'ammontare mensile offerto in sede di gara, rapportato all'intero periodo di effettiva permanenza dello studente.

Tutti i contratti di affitto stipulati tra il proprietario dei locali e lo studente dovranno essere registrati a norma di legge, con spese a carico dei contraenti.

L'onere per i canoni mensili di affitto per i posti letto di cui all'art. I/3 effettivamente occupati sarà così suddiviso:

- una **quota a carico dell'Università**, il cui importo sarà comunicato dalla stessa all'Appaltatore in seguito all'aggiudicazione dell'appalto;
- la **restante quota a carico dei singoli studenti** utilizzatori dei posti letto.

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni altro onere connesso all'occupazione dei posti letto, compresi i seguenti:

- comunicazione alla Questura di cessione di fabbricato per ogni persona;
- riscossione di quanto dovuto dagli studenti per la permanenza presso i posti letto;
- eventuali solleciti di pagamento e recupero dei crediti.

La quota a carico dell'Università sarà corrisposta dietro presentazione di rendicontazione da parte dell'Appaltatore entro 15 giorni consecutivi e successivi a ciascun trimestre.

Inoltre, qualora non vengano occupati tutti i posti letto previsti all'art. I/3 del presente capitolato, l'Università provvederà a corrispondere all'Appaltatore il “vuoto per pieno”, corrispondente al valore dei canoni mensili, al netto di utenze, pulizia e cambio biancheria, per i posti letto non effettivamente occupati.

Le somme a titolo di “vuoto per pieno” saranno corrisposte dall'Università dietro presentazione di rendicontazione da parte dell'Appaltatore entro 15 giorni consecutivi e successivi a ciascun trimestre.

Gli studenti assegnatari avranno come interlocutore per gli aspetti contrattuali l'Appaltatore.

In conformità alle disposizioni in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03, l'Università si impegna a trasmettere all'Appaltatore gli estremi identificativi (cognome, nome, data, luogo di nascita) degli studenti che occuperanno i posti letto.

ART. II/2 - CONDIZIONI GENERALI, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTI

L'immobile dovrà:

- possedere la certificazione di abitabilità;
- possedere un indice di sicurezza sismica congruente con la destinazione/classe d'uso a cui è destinato;
- avere servizi igienici adeguati al numero di persone ospitate, corredati di vasca da bagno o doccia;
- essere salubre e in un buon stato generale di conservazione strutturale, impiantistico e di finitura;
- disporre di connessione a internet veloce con collegamento wifi.

Gli impianti devono essere certificati ai sensi del D.M. 37/08. In particolare, ai sensi dell'art. 7 del succitato D.M., dovrà essere presente la dichiarazione di conformità dell'impianto. Nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa deve essere sostituita, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. (27 marzo 2008), da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista in possesso dei requisiti indicati. Gli impianti dovranno essere inoltre mantenuti in efficienza mediante esecuzione di manutenzione ordinaria programmata secondo la normativa specifica applicabile.

L'immobile deve possedere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 2002/91 e in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1275 del 7 settembre 2015. Gli oneri per le utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento) indicati dall'Appaltatore ai sensi dell'art. I/3 del presente capitolato dovranno essere congruenti con la classificazione energetica risultante dall'attestato.

ART. II/3 - ARREDI

Tutti i locali devono essere provvisti di arredi idonei, per tipologia e quantità, al numero degli studenti presenti.

In particolare devono essere presenti, per ogni singolo studente, un letto, un comodino, un tavolo da studio, una libreria.

Il letto dovrà essere provvisto di rete solida in buono stato, mentre il materasso e il cuscino saranno preferibilmente nuovi o, in alternativa, puliti. I locali devono essere provvisti di lavatrice. Dovranno essere presenti anche i normali accessori quali: specchi da bagno, tende da doccia, scolapiatti, stenditoio, raccogli gocce, ecc.

I punti di illuminazione (lampadari, plafoniere, lampada da tavolo, ecc.) dovranno essere sufficienti come numero e come quantità di illuminazione fornita.

Le cucine dovranno essere provviste di piano cottura e frigorifero con congelatore, di misura idonea al numero di studenti alloggiati. In particolare si richiede almeno un fuoco per ogni due studenti.

ART. II/4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a intervenire entro **ventiquattro ore** dalla segnalazione dello studente e/o dell'Università a mezzo fax o e-mail.

ART. II/5 - CONSEGNA DEI LOCALI AGLI STUDENTI

L'Appaltatore deve consegnare i locali agli studenti utilizzatori rispettando le caratteristiche indicate all'art. I/3 del presente capitolato. L'Appaltatore farà sottoscrivere a ogni studente consegnatario del posto letto l'inventario dei beni mobili presenti nei locali (elenco dettagliato degli arredi). L'Appaltatore deve, altresì, consegnare a ciascuno studente il regolamento che norma le condizioni di utilizzo dei posti letto e degli spazi comuni e la documentazione relativa alla conformità degli impianti. Il regolamento di cui sopra dovrà essere redatto anche in lingua inglese. Le copie dell'inventario dei locali, debitamente sottoscritte dall'Appaltatore e dallo studente utilizzatore, del regolamento, della conformità degli impianti e dell'Attestato di Certificazione Energetica verranno consegnate dall'Appaltatore anche all'Università.

Ogni eventuale danno o usura dei locali è a carico dell'Appaltatore. L'Università non riconosce alcuna responsabilità per danni arrecati all'appartamento o a terzi.

ART. II/6 - DEPOSITO CAUZIONALE

Non è previsto il deposito cauzionale per i posti letto.

ART. II/7 - ISPEZIONI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' E SOSTITUZIONE DEI LOCALI

L'utilizzo dei posti letto proposti dall'Appaltatore ai fini contrattuali è subordinata alla verifica dell'adeguatezza dei locali da parte dell'Università rispetto a quanto indicato nel presente capitolato. Pertanto solo i posti letto per i quali l'Università stessa avrà espresso giudizio favorevole verranno messi a disposizione degli studenti. In caso di giudizio negativo dell'Università, l'Appaltatore si impegna a proporre posti letto sostitutivi con caratteristiche conformi a quanto previsto nel presente capitolato.

L'Università ha diritto di ispezionare in ogni momento i locali per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e potrà intervenire in ogni caso in cui non siano rispettate le clausole del presente capitolato.

Nel caso in cui una o più condizioni del presente capitolato venissero meno durante la locazione, o fosse necessario liberare temporaneamente il posto letto, anche per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve sostituire il posto letto medesimo con un altro che risulti idoneo, conforme ai requisiti e alle condizioni previste nel presente capitolato, garantendo soluzione di continuità nella locazione.

ART. II/8 - ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Al fine di verificare lo stato degli appartamenti o per altre gravi ragioni, l'Appaltatore può riservarsi il diritto di effettuare ispezioni presso i locali, concordando tempi e modalità con gli studenti.

In caso di disdetta del contratto l'Appaltatore ha il diritto di far visitare i locali a eventuali futuri clienti, dietro preavviso telefonico agli studenti.

ART. II/9 - POLIZZE ASSICURATIVE

Tutti i locali dovranno essere sottoposti a copertura assicurativa per i danni derivanti da incendio e per la responsabilità civile.

L'Appaltatore dovrà esibire all'Università le suddette polizze assicurative prima dell'avvio del servizio.

ART. II/10 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. II/11 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione del servizio, l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle h. 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al direttore della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. III/1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dr. Maurizio Pirani, responsabile dell'Ufficio Iuss.

Il direttore dell'esecuzione del contratto coordina, dirige ed esegue i controlli tecnico-contabili dell'esecuzione del contratto. A tale fine il suddetto direttore:

- impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
- presenta periodicamente al responsabile unico del procedimento un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al suddetto responsabile, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs.50/2016;
- rilascia e invia al suddetto responsabile i certificati attestanti l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. III/2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con attrezzature e prodotti appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

ART. III/3 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di garanzia o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs.58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

Le garanzie fideiussorie, costituita nelle forme di cui ai punti a) e b), devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Università, presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Codice IBAN: IT02Z0638502437100000046464 - BIC SWIFT: IBSPIT2B, indicando la seguente causale: **“Garanzia definitiva relativa alla procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di reperimento e gestione posti letto da destinarsi agli studenti post laurea dell'Università degli Studi di Ferrara – CIG 71271137B3”**

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, co.7 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Università, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto svolgimento del servizio.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.

ART. III/4 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

mancata effettuazione, ritardo o irregolarità delle prestazioni di cui agli articoli II/1, II/2, II/3, II/4, II/5 del presente capitolato, imputabili all'Appaltatore	l'Università applicherà una penale giornaliera pari al 1% dell'importo di aggiudicazione
danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.
inadempimento giudicato di grave entità	l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni
mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>)

L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale netto.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito).

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 5 penali, , di promuovere, con semplice provvedimento amministrativo, le procedure dei cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016, al fine di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.; con conseguente esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente e incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. III/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene

ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. III/4 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. III/6.

ART. III/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. III/4, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- applicazione di n.5 (cinque) penalità di cui al precedente art. III/4;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. II/9;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'Appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione del servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- mancato reintegro della garanzia di cui all'art. III/3.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e dalla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. III/7 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D.Lgs.50/2016, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione al servizio effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. III/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'Appaltatore deve presentare all'Università la rendicontazione relativa alle singole mensilità dei posti letto entro 15 giorni consecutivi successivi riferiti a ciascun trimestre.

Ai sensi dell'art.113 bis, co.3 del D.Lgs.50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità relativamente alla suddetta rendicontazione, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro il termine di 30 giorni. ai sensi dell'art.4, co. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In seguito, l'Appaltatore fatturerà all'Ufficio Economato e Gestione Contratti dell'Università, con cadenza trimestrale, il servizio reso nel corso del trimestre di riferimento

Ai sensi del D.M. n.55/2013 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

CAMPI TRACCIATO	DATI DA INSERIRE
------------------------	-------------------------

FATTURA ELETTRONICA	
1.1.4 <codicedestinatario>	Codice univoco ufficio: XJ08ZT
2.1.2.7 <codiceCIG>	71271137B3
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	Rit. 0,5% art. 30 del D.Lgs.50/16

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art 30 del D.Lgs.50/2016.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'istituto cassiere dell'Università, entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. III/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140, per il presente appalto non viene erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART.III/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del

contratto, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

ART. III/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Università risolverà il rapporto contrattuale qualora l'Appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016.

ART. III/13 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

ART. III/14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del foro di Ferrara.

ART. III/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

ART. III/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.